Data 09-06-2009

Pagina 12

Foglio 1/2

Sentenza di svolta del Consiglio di stato: sbagliato il vincolo finora imposto dal ministero

## Libero il punteggio dei precari

## Può essere trasferito da una graduatoria a una nuova

## DI CARLO FORTE

recari finalmente liberi di spostare il punteggio di servizio da una graduatoria a un'altra. È questo il principio affermato dal Consiglio di stato con una sentenza depositata il 7 maggio scorso (2436/2009) e di cui si è avuto notizia in questi giorni.

La pronuncia interviene a fare chiarezza sull'annosa questione dello spostamento dei punteggi di servizio da una classe di concorso ad un'altra, nell'ambito delle graduatorie a esaurimento di III fascia.

L'amministrazione, infatti, ha sempre inteso la normativa in senso restrittivo, precludendo sistematicamente lo spostamento dei punteggi, una volta fatti valere in una qualsiasi graduatoria di III fascia. Ingenerando proteste, malumori e contenzioso. Per esempio, non ha mai consentito di spostare il servizio versato nelle graduatorie di lettere negli istituti tecnici e professionali (classe A050) nelle graduatorie di lettere nella scuola media (A043). Nonostante il fatto che, con il trascorrere del tempo, le possibilità di lavoro nelle superiori si sono ridotte sensibilmente. mentre nelle scuole medie la situazione è rimasta per anni molto favorevole.

E quindi molti docenti si sono dovuti spostare alle scuole medie buttando alla ortiche i servizi accumulati nelle superiori. E il divieto di spostamento è sempre stato opposto dagli uffici scolastici anche quando si è trattato di spostare punteggi da una graduatoria ad un'altra per la quale l'interessato avesse appena conseguito l'abilitazione. E dunque anche nel caso in cui il richiedente non avesse mai potuto scegliere tra più opzioni, in quanto, all'atto della scelta, era in possesso di una sola abilitazione. Questa situazione di incertezza ha ingenerato un forte contenzioso, che non di rado è sfociato nelle aule di tribunale. Anche se la magistratura amministrativa, in primo grado, si è divisa in opposti schieramenti. Alcuni Tar, infatti, hanno sposato la tesi dell'amministrazione scolastica, vietando lo spostamento dei punteggi (Tar Veneto, Venezia, sez. III, 27 febbraio 2007, n. 567; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 22 marzo 2007, n. 253). Altri Tribunali regionali amministrativi, invece, hanno deciso nel senso dell'esistenza del diritto allo spostamento dei punteggi (Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 21 ottobre 2005, n. 1846 e Tar Toscana, Firenze, sez. I, 5 ottobre 2006, n. 4241).

Alla fine la questione è stata decisa dal Consiglio di stato, che ha affermato il diritto allo spostamento dei punteggi. Che però non va inteso come una sorta di diritto all'impiego fungibile dei punteggi. I giudici di secondo grado, infatti, hanno mediato tra i due indirizzi giurisprudenziali, affermando l'esistenza del diritto allo spostamento, ma a patto che tale spostamento intervenga quando l'interessato, a seguito del conseguimento di una nuova abilitazione, scelga di far valere lo spostamento all'atto del primo inserimento nella nuova graduatoria. Secondo i giudici di Palazzo Spada, la finalità della normativa che regola la spendibilità dei punteggi risiede nell'esigenza di evitare una moltiplicazione fittizia degli stessi punteggi, utilizzabili in più graduatorie. Finalità garantita rimettendo al candidato l'individuazione dell'unica graduatoria in cui far valere detti punteggi.

«Cosicché», si legge nella sentenza, «prima che una simile moltiplicazione fittizia divenga in concreto realizzabile – per non essere (ancora) il candidato inserito in più graduatorie e non poter far valere punteggi rivenienti dalla prestazione del servizio in più insegnamenti corrispondenti a classi di concorso e, quindi, a graduatorie diverse – nemmeno può dirsi consumata la facoltà», precisano i giudici, «di far valere il punteggio una sola volta».



## **ItaliaOggi**

Data 09-06-2009

Pagina 12 Foglio 2/2





